

ALLEGATO H1 – Disciplinare d’incarico Gaza



Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme

DISCIPLINARE D’INCARICO TRA IL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A GERUSALEMME PROGRAMMA DI EMERGENZA DELLA COOPERAZIONE ITALIANA, AID 10487 E LA ONG “.....”

Il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, Programma di Emergenza della Cooperazione Italiana, Aid 10487 e l’Organizzazione Non Governativa “.....”, d’ora in poi denominata ufficialmente riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri Italiano (idoneità MAE n. del) ed autorizzata ad operare in....., rappresentata dal Sig nato a il, visto l’art. 11 della legge 26/02/1987 n. 49, il decreto legge 1/07/1996 n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 8/08/1996 n. 426, la legge 13 aprile 1999 n. 95, il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 15/09/2004 n. 337, l’art. 1 comma 15-sexies del decreto legge 14/03/2005 n. 35 convertito con modificazioni con la legge 14/05/2005 n. 80, sottoscrivono il presente Disciplinare d’Incarico il cui contenuto è disciplinato dai seguenti articoli.

Articolo 1 OGGETTO

Il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, Programma di Emergenza della Cooperazione Italiana, affida alla ONG “.....” l’intervento “.....” da realizzarsi nel secondo quanto descritto nella documentazione di cui all’Art. 18 del presente Disciplinare e, in particolare, nel Documento ‘Chiarimenti amministrativi’.

La documentazione allegata costituisce parte integrante del presente Disciplinare d’Incarico.

Articolo 2 PERSONALE

Per l’esecuzione delle attività di cui ai punti a) e b), Art. 18 del presente Disciplinare, l’ONG “.....” s’impegna a osservare per il personale locale la normativa in vigore in

Il rapporto di lavoro tra la ONG e il personale impiegato dalla stessa nell’ambito dell’iniziativa programmata e ogni eventuale contenzioso da ciò discendente non coinvolge in alcun modo il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, Programma di Emergenza della Cooperazione Italiana.

Articolo 3

POLIZZE FIDEIUSSORIE

L'ONG "....." e' tenuta a presentare adeguate polizze fideiussorie, come previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 15 settembre 2004, n. 337. In particolare, l'importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento è pari al 2 per cento del finanziamento stesso, mentre l'importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo è pari all'importo dell'anticipo stesso.

Congiuntamente al pagamento della terza rata, verrà autorizzato lo svincolo delle polizze fideiussorie su richiesta dell'ONG.

Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione del rapporto finale, le polizze fideiussorie si intendono svincolate senza necessità di ulteriori atti amministrativi.

Il predetto termine viene sospeso per i giorni necessari alla ONG "...." per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti da parte del Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme.

Le polizze fideiussorie, a scelta dell'ONG, potranno essere bancarie o assicurative o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 4

INFORMAZIONI E CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il finanziamento totale relativo al presente incarico della durata complessiva di ... mesi, è pari a Euro,00 (Euro /00).

I pagamenti dovuti alla ONG "....." verranno effettuati dal Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme nella suddetta valuta, tramite trasferimento bancario sul conto corrente acceso in Italia o in Cisgiordania e indicato dall'ONG ".....", sulla base del 'Piano Finanziario' e secondo le seguenti modalità:

1. una prima rata di Euro,00 (Euro /00) pari al 50% del totale, entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla firma del presente Disciplinare, purché la ONG compri l'avvenuta presentazione delle prescritte fideiussioni nonché l'inizio delle attività programmate, mediante documentazione certificata dal Programma di Emergenza presso il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme;

2. una seconda rata di Euro,00 (Euro /00) pari al 40% del totale, da erogarsi entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data in cui il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del Progetto, attesta la regolarità amministrativo-contabile del Rendiconto Intermedio recante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dalla ONG in ordine al Progetto stesso, costi che devono essere pari ad almeno l'80% dell'anticipo del finanziamento; il Consolato Generale si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di giorni lavorativi 10 (dieci) dalla ricezione della documentazione predisposta dalla ONG. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione;

3. una terza rata, a saldo, di Euro,00 (Euro /00), pari al 10% del totale, da erogarsi entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data in cui il Consolato Generale, verificato il rapporto contenente lo stato finale del progetto nonché la buona esecuzione dello stesso e tenuto conto, ove necessario, dell'avvenuto collaudo, attesta la regolarità amministrativo-contabile del corrispondente rendiconto recante l'ammontare dei costi complessivi effettivamente sostenuti dalla ONG per la realizzazione del progetto; il Consolato Generale si impegna ad

effettuare le verifiche in questione nel termine di giorni lavorativi 30 (trenta) dalla ricezione della documentazione predisposta dalla ONG. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione.

Articolo 6

COSTI AMMISSIBILI

Nell'ambito del Programma di cui al presente incarico possono essere previsti lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente accessori, funzionali e strumentalmente indispensabili al Progetto, da realizzare in economia, nonché i costi relativi alle fidejussioni.

- Costi amministrativi:

Sono comprensivi delle spese per l'eventuale messa a punto del Progetto di cui al presente Disciplinare; delle spese per la struttura della ONG "....." mobilitata in Italia per la gestione del Progetto, delle relative spese correnti.

L'onere finanziario relativo alle succitate spese non deve complessivamente superare il valore del 7 per cento calcolato sul costo globale del Progetto di cui al presente Disciplinare al netto delle spese relative alle fidejussioni.

Articolo 7

RAPPORTI E RENDICONTAZIONI

La ONG "", in relazione allo svolgimento del progetto di cooperazione, ai fini dell'erogazione del finanziamento nei termini previsti dall'art. 5 del presente Disciplinare, è tenuta a presentare al Consolato Generale, tramite il Programma di Emergenza, un rapporto contenente lo stato di avanzamento e un rapporto contenente lo stato finale, corredati rispettivamente di rendiconto finanziario intermedio e di un rendiconto finale, recanti l'ammontare delle spese sostenute dalla ONG per il progetto della cui realizzazione si tratta.

La presentazione del rapporto contenente lo stato finale e del relativo rendiconto finanziario, conformi al piano di spesa originariamente proposto, dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal completamento del Progetto.

Tutti i rapporti dovranno essere redatti in lingua italiana. Ai rapporti e ai relativi rendiconti finanziari dovrà essere allegata la documentazione comprovante le spese sostenute dall'ONG nel periodo di riferimento e in particolare:

(i) le fatture riportanti chiara indicazione del Progetto / Iniziativa, Aid 10387, nome della ONG, Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme;

(ii) le ricevute di cambio ovvero la corrispondente documentazione bancaria, indicanti il cambio applicato con riguardo alle spese sostenute in valuta diversa da quella del finanziamento;

(iii) ogni altro documento richiesto dal Consolato Generale/ Programma di Emergenza della Cooperazione Italiana.

Tutti i summenzionati giustificativi di spesa dovranno essere tradotti in lingua italiana.

Articolo 8

ACQUISTI

Gli acquisti relativi al Progetto dovranno essere effettuati in base al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto definito nel Documento 'Chiarimenti Amministrativi.

I beni acquistati indispensabili e necessari per lo svolgimento del Progetto programma verranno consegnati alla controparte locale, quali donativo del Governo italiano, al termine delle attività.

Articolo 9

VERIFICHE E CONTROLLI

Il Consolato Generale e il Programma di Emergenza potranno effettuare in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario, verifiche e visite di monitoraggio in ordine allo svolgimento del Progetto e ai risultati conseguiti fino a detto momento.

Articolo 10

MODIFICHE DELL'INIZIATIVA

Nessuna modifica al Progetto quale risultante dal presente Disciplinare e dalla documentazione allegata, ancorché proposta o già approvata dalle competenti Autorità del, potrà essere apportata senza previa approvazione del Consolato Generale.

Saranno peraltro ammesse delle compensazioni contabili non soggette ad autorizzazione preventiva.

Tali compensazioni potranno essere effettuate tra voci di spesa all'interno dello stesso settore d'intervento (macrovoce) in maniera che le compensazioni riferite alle singole voci siano inferiori del 15% rispetto all'importo indicato in preventivo.

Le variazioni dovranno comunque essere tali da non modificare il piano generale del Progetto ed i suoi obiettivi.

In nessun caso l'ONG potrà richiedere fondi aggiuntivi nell'ambito del presente incarico.

Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione al Consolato Generale.

Per variazioni eccedenti tale valore percentuale o per compensazioni tra settori d'intervento (macrovoci) diversi, dovrà essere richiesta ed ottenuta preventiva autorizzazione al Consolato Generale.

Non sono ammesse varianti onerose al progetto.

Articolo 11

RESPONSABILITÀ

Il Consolato Generale non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal Progetto di cui al presente Disciplinare, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per "causa di forza maggiore" quali - a mero titolo esemplificativo - eventi bellici, calamità naturali, disordini, ecc.

E' attribuita all'ONG "....." in via esclusiva la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale alle persone e alle cose appartenenti a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione del progetto di cui al presente Disciplinare.

Articolo 12

VISIBILITA'

L'ONG "....." s'impegna a realizzare tutte le attività previste negli allegati specifici assicurando che le stesse siano conosciute dalle Autorità centrali, da quelle locali, dai beneficiari finali e dalle Agenzie internazionali presenti nell'area come attività finanziate dal Governo Italiano.

Analogo impegno l'ONG assume in relazione alle opere di riabilitazione ed ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

La ONG é tenuta ad attenersi alle "Linee Guida sulla comunicazione e visibilità" del Ministero degli Affari Esteri, scaricabili dal sito www.esteri.it e www.gerusalemme.cooperazione.esteri.it/utlgerusalemme.

Articolo 13
RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il presente Disciplinare potrà essere risolto su richiesta di ciascuna delle parti, per grave inadempienza della controparte. In tal caso la parte interessata notificherà all'altra l'inadempienza, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Il contratto s'intenderà risolto quando, trascorso il termine assegnato, la parte non avrà adempiuto all'obbligazione.

Articolo 14
RECUPERO FONDI EROGATI IN CASO DI IRREGOLARITA' O INADEMPIENZE

Nel caso di irregolarità o mancato rispetto di termini e/o condizioni contrattuali, l'ONG "....." ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo. Il Consolato Generale potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.

Articolo 15
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Disciplinare, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana, Foro di Roma.

Articolo 16
NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare d'Incarico, o non disciplinato dalla Legge 49/87 e dalla relativa disciplina di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile italiano in materia di contrattualistica e di obbligazioni.

Articolo 17
ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data della firma da parte di entrambi contraenti e rimane in vigore fino al completo ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste.

Articolo 18
DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO

I Documenti che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare d'incarico sono rappresentati da:

- a) Proposta di Progetto
- b) Piano Finanziario
- c) Dichiarazione di esclusività
- d) Chiarimenti amministrativi
- e) Protocollo di sicurezza.

Per l'ONG "..."

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
A GERUSALEMME
Il Console Generale

Data.....